

Statuti dell'Associazione e-Health Ticino

I. Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 Denominazione e forma giuridica

¹ L'Associazione e-Health Ticino è un'associazione riconosciuta di pubblica utilità ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice civile.

² La sede dell'Associazione coincide con l'indirizzo della direzione operativa.

³ Una volta approvati gli statuti e costituito il comitato, l'associazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.

Art. 2 Scopi

¹ L'associazione ha lo scopo di sostenere i fornitori di prestazioni affiliati nello sviluppo della cartella informatizzata del paziente in applicazione della Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (di seguito: LCIP). A tale scopo essa provvede alla promozione e alla creazione a livello cantonale di un'unica unità organizzativa di professionisti della salute e di istituti (*Comunità di riferimento* giusta l'art. 2 lett. e LCIP), e ne facilita la collaborazione.

² L'associazione promuove inoltre le misure tecniche, amministrative, giuridiche e di marketing sociale necessarie alla creazione ed allo sviluppo degli strumenti di sanità elettronica opportuni per la realizzazione della strategia nazionale (eHealth Svizzera). Essa funge da centro di competenza cantonale e-health.

³ L'associazione rappresenta contestualmente agli scopi dell'associazione stessa i propri membri verso l'esterno.

II. Affiliazione

Art. 3 Categorie di soci

¹ Possono essere membri dell'associazione persone fisiche o giuridiche, comunità di diritto, corporazioni o associazioni che hanno un interesse nel raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

² I soci sono suddivisi in soci attivi e soci passivi.

Art. 4 Soci attivi

¹ Sono parte dei soci attivi i professionisti della salute ed i loro istituti, autorizzati ad esercitare nel Cantone Ticino e nei Grigioni di lingua italiana, le organizzazioni di loro rappresentanza o di rappresentanza dei pazienti con sede nel Cantone, e gli enti gestori.

² I soci attivi sono costituiti da:

- a. fornitori di prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e professionisti della salute giusta la LCIP;
- b. organizzazioni che rappresentano i fornitori di prestazioni ed i professionisti della salute ai sensi della lett. a;
- c. organizzazioni che rappresentano i pazienti;
- d. Cantone Ticino, Comuni e organizzazioni di loro rappresentanza.

³ I soci attivi beneficiano dei pieni diritti di partecipazione alla presa di decisione dell'associazione. Essi hanno il dovere di rispettare gli statuti e di onorare i contributi sociali annui di affiliazione fissati dall'assemblea generale nel Regolamento interno.

Art. 5 Soci passivi

¹ Sono parte dei soci passivi gli attori presenti nel settore sanitario cantonale che non possono partecipare ad una "comunità" costituita ai sensi della LCIP, ma che hanno un interesse a sostenere gli scopi dell'associazione, così come i membri di fornitori di prestazioni o di organizzazioni di rappresentanza di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a e b.

² I soci passivi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. Essi partecipano alle discussioni in seno all'assemblea generale. Hanno il dovere di rispettare gli statuti e di onorare i contributi sociali annui di affiliazione fissati dall'assemblea generale nel Regolamento interno.

Art. 6 Affiliazione

¹ La richiesta di affiliazione deve essere rivolta per scritto al Presidente. Con la sottoscrizione della stessa e il versamento del contributo annuale, il richiedente diviene socio provvisorio, con pari statuto dei soci passivi.

² L'affiliazione definitiva, ed il passaggio a socio attivo per chi adempie i requisiti di cui all'art. 4, è decisa dall'assemblea generale su proposta del comitato.

Art. 7 Contributo sociale annuo

¹ I soci sono tenuti al versamento del contributo sociale annuo di affiliazione stabilito dall'assemblea generale nel Regolamento interno.

² Il contributo sociale annuo dei soci attivi è di principio definito in base alla distribuzione del diritto di voto, salvo le eccezioni definite nel Regolamento interno.

Art. 8 Termine dell'affiliazione

¹ L'affiliazione cessa con:

- a. le dimissioni per la fine dell'anno civile, trasmessa per scritto al comitato rispettando il termine di preavviso di 6 mesi;
- b. l'esclusione decisa dal comitato, dopo aver sentito il socio toccato dal provvedimento, tramite decisione motivata ed impugnabile nel termine di 30 giorni dinnanzi all'assemblea;
- c. il mancato pagamento del contributo sociale annuo;
- d. la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1;
- e. il decesso o perdita della capacità di esercitare della persona fisica;
- f. lo scioglimento della persona giuridica;
- g. lo scioglimento dell'associazione.

² La perdita della qualità di socio comporta la cessazione di tutti i diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

³ In tutti i casi di cessazione dell'affiliazione il contributo sociale è dovuto per l'intero anno. Non è esigibile alcun diritto sul capitale sociale.

III. Organi

Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea generale
- b. Comitato
- c. Direzione operativa
- d. Ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 10 Composizione e competenze

¹ L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci attivi e passivi. Definisce le linee strategiche dell'associazione, supervisiona l'attività del comitato e della direzione operativa e prende tutte le decisioni statutarie che impegnano i soci.

² In particolare l'assemblea generale assume i seguenti compiti:

- a. approvazione e modifica degli statuti;
- b. elezione dei membri del comitato;
- c. elezione della direzione operativa;
- d. scelta dell'ufficio di revisione;
- e. ammissione ed esclusione dei soci;
- f. approvazione del rapporto e dei conti annuali;
- g. approvazione del piano finanziario annuale;
- h. approvazione del regolamento interno;
- i. approvazione della gestione del comitato e della direzione operativa;
- j. esame del rapporto dell'ufficio di revisione;
- k. esame del rapporto della direzione operativa;
- l. fusione o scioglimento dell'associazione;
- m. definizione del contributo sociale annuo.

Art. 11 Convocazione e svolgimento

¹ L'assemblea generale è convocata dal comitato almeno una volta all'anno entro il 30 giugno con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

² I soci possono sottoporre per scritto al comitato proposte relative ai punti presenti all'ordine del giorno o all'inserimento di nuovi temi fino a 21 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Se del caso il comitato trasmette l'ordine del giorno con le nuove trattande.

³ Durante l'assemblea possono essere decisi solamente oggetti indicati nell'ordine del giorno.

⁴ L'assemblea è presieduta dal Presidente del comitato o da un socio da lui designato. Durante la stessa viene redatto un verbale.

⁵ Può essere convocata un'assemblea generale straordinaria a richiesta di almeno un quinto dei soci attivi o del comitato. Essa segue le medesime regole dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 12 Diritti di voto

¹ All'interno dell'assemblea hanno diritto di voto i soci attivi in funzione della categoria di cui al cpv. 2 alla quale appartengono.

² Il diritto di voto dei soci attivi è distribuito nel modo seguente:

Socio attivo o categoria di socio attivo	Numero di voti
Ente ospedaliero cantonale (EOC)	600
Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI)	300
Repubblica e Cantone Ticino	200
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI)	200
Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino (OFCT)	200
Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT)	200
Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze (FCTSA)	50
Clinica privata	40
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale	40
Servizio di assistenza e cura a domicilio con $\geq 20'000$ ore di attività (LAMal) all'anno	5
Servizio di assistenza e cura a domicilio $< 20'000$ ore di attività (LAMal) all'anno o senza contratto di prestazione con il Cantone	2
Singolo fornitore di prestazioni (studio medico, farmacia, infermieri indipendenti, laboratorio e altre strutture sanitarie), se non rappresentato da altre categorie di soci attivi	1
Altre associazioni o fondazioni operanti nel settore sanitario	5

³ Le decisioni dell'assemblea sono prese a doppia maggioranza: quella dei soci presenti e quella del numero di voti. In caso di parità il voto del Presidente del comitato conta il doppio.

⁴ Le decisioni relative alla modifica degli statuti, alle fusioni con altre associazioni, allo scioglimento dell'associazione o aventi valenza economica rilevante per l'associazione, richiedono la presenza di almeno 2/3 dei soci attivi.

⁵ Il voto è pubblico, salvo che un quarto dei soci attivi presenti chieda il voto segreto.

⁶ I soci possono farsi rappresentare da un altro socio attivo tramite procura. Ogni socio attivo può presentare al massimo una procura.

B. Comitato

Art. 13 Composizione e competenze

¹ Il comitato è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 soci attivi con personalità giuridica, di cui sempre un rappresentante del Cantone Ticino. Il comitato è eletto ogni quattro anni dall'assemblea generale, ed è rieleggibile. Il comitato si autodetermina eleggendo un/a Presidente/-ssa, un/a Vicepresidente/-ssa, un/a segretario/a e conferendo i diritti di firma.¹

² Per i primi quattro anni il comitato è composto da un rappresentante di ognuna delle seguenti categorie:

- a. Ente ospedaliero cantonale (EOC)
- b. Cliniche private
- c. Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI)
- d. Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI)
- e. Ordine dei farmacisti del Canton Ticino (OFCT)
- f. Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT)
- g. Servizi di assistenza e cura a domicilio
- h. Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze (FCTSA)
- i. Cantone Ticino

³ Il comitato costituisce l'organo direzionale esecutivo e strategico dell'associazione, ed è autorizzato a concludere ogni atto necessario per il raggiungimento dello scopo della stessa. Esso si occupa in particolare della gestione corrente dell'associazione.

⁴ Al comitato sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- a. convocazione e preparazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- b. allestimento del piano finanziario annuale;
- c. creazione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto;
- d. adesione o disdetta dell'affiliazione dei soci;
- e. approvazione del programma annuale e del budget;
- f. rappresentanza dell'assemblea per il tramite del/la Presidente/-ssa;
- g. assegna i diritti di firma ai terzi direttori.¹

Art. 14 Sedute e decisioni

¹ Il comitato si riunisce su chiamata del/la Presidente/-ssa ogni qualvolta sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, ma almeno tre volte all'anno. Il/la Presidente/-ssa, o un membro da lui designato, conduce le sedute durante le quali viene allestito un verbale.

² Il comitato ha potere decisionale quando è partecipe la maggioranza semplice dei suoi membri. Le sedute possono essere svolte anche tramite video-/teleconferenza. Le decisioni possono essere effettuate anche tramite circolazione scritta.

³ Ogni membro detiene un diritto di voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità quello del/la Presidente/-ssa vale doppio.

C. Direzione operativa

Art. 15 Composizione

¹ La direzione operativa è composta da soci dell'associazione.

² Durante i primi tre anni dalla creazione dell'associazione la direzione operativa è assunta dall'Ufficio del medico cantonale. In seguito verrà eletta dall'assemblea generale su proposta del comitato.

³ La direzione operativa nomina il Direttore operativo.¹

Art. 16 Competenze

¹ Il Direttore operativo partecipa alle sedute del comitato senza diritto di voto.¹

² La direzione operativa ha il compito di:

- a. coordinare le attività dell'associazione e lo scambio di informazioni fra i suoi soci;
- b. preparare gli affari dell'associazione ed eseguire le decisioni del comitato;
- c. curare gli aspetti amministrativi e finanziari dell'associazione;
- d. condurre dei progetti utili alla messa in opera della cartella informatizzata ed al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- e. svolgere le mansioni attribuite dal comitato.

D. Ufficio di revisione

Art. 17 Composizione e compiti

¹ L'ufficio di revisione viene nominato ogni anno dall'assemblea generale. Esso può essere rinominato.

² L'ufficio di revisione deve essere composto da almeno due revisori, i quali non possono far parte dell'associazione.

³ Ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. Verifica della contabilità, del bilancio e dello stato patrimoniale;
- b. Redazione di un rapporto annuo all'attenzione dell'assemblea generale;
- c. Eventuale allestimento di proposte all'attenzione dell'assemblea generale.

⁴ La prima chiusura contabile avverrà il 31.12.2017.

IV. Finanze e responsabilità

Art. 18 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite:

- a. dai contributi sociali annui;
- b. dalle entrate di eventuali servizi forniti;
- c. dagli interessi attivi;
- d. da donazioni di terzi che sostengono gli scopi dell'associazione.

Art. 19 Responsabilità

L'associazione risponde solo con il proprio capitale sociale. Una responsabilità personale dei soci è esclusa.

V. Scioglimento

Art. 20 Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale¹.

VI. Entrata in vigore

Art. 21 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 21 luglio 2016.

Statuto originario del 21.07.2016 aggiornato con le modifiche del 09.11.2016 e del 21.09.2020.

¹ Modificato con decisioni assembleari del 09.11.2016 e del 21.09.2020.